

Misure urgenti in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile ed in materia di procedimenti disciplinari

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 prevede, agli artt. 83, 84 e 85, che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili, penali e tributari pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei suddetti procedimenti.

Dall'8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020, tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi. Le udienze pubbliche e camerale fissate in tale periodo sono rinviate d'ufficio a data successiva; dal 6 aprile al 15 aprile 2020 le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno congiuntamente richiesta tutte le parti costituite.

Le predette disposizioni si applicano, in quanto compatibili, a tutte le funzioni della Corte dei conti.

I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020 (d.l. n. 18/2020, art. 103).